

Spettabile Autorità,

Gentilissima Dottoressa Rovesti,

di seguito le indicazioni raccolte nell'ambito di una discussione con i discenti del corso EU Approach to Better Regulation – Jean Monnet Chair, LUMSA.

Come mette ben in evidenza l'annuario dell'Osservatorio AIR 2019, a fronte dell'importante numero delle consultazioni svolte dalle autorità indipendenti, resta limitata la partecipazione delle associazioni rappresentative dei consumatori e delle persone fisiche (pari al 12% del totale dei contributi trasmessi nel periodo 2016-2017). La difficoltà di accesso di individui e piccole imprese è al centro della riflessione di parte della dottrina con riferimento alle agencies governative e indipendenti statunitensi e dovrebbe essere presa in seria considerazione dall'Autorità. Nella prospettiva di una effettiva partecipazione ai procedimenti di consultazione, si sottolinea che la messa in consultazione di un documento già organizzato in articoli non facilita la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Ed invero, in base ai requisiti minimi di consultazione previsti a livello europeo, le consultazioni dovrebbero essere avviate in prima possibile, dunque ben prima della produzione di un vero e proprio articolato. Ciò sia per evitare il confirmation bias del decisore pubblico, sia per dare agli interessati una reale possibilità di influire sul processo decisionale. Inoltre, l'impostazione della consultazione su un articolato in cui si chiedono commenti articolo per articolo, non mette in evidenza le ragioni che hanno portato ad una proposta di riforma, costringendo chi partecipa alla consultazione a fare ricerche nella relazione illustrativa, che non sempre è esplicita al riguardo. Si ritiene, infine, che la previsione dell'uso della PEC costituisca un ingiustificato ostacolo alla partecipazione.

Oltre a queste osservazioni generali, di seguito alcune osservazioni specifiche con particolare riferimento al principio di proporzionalità nell'uso dell'AIR.

Sperando di contribuire con il nostro apporto alla discussione in atto, vogliate gradire l'espressione dei nostri migliori saluti,

Prof. Nicoletta Rangone insieme alla classe EU Approach to Better Regulation

articolo	citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
2	<p>“L'Autorità applica le procedure e i metodi di cui al presente regolamento sulla base dei migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale; l'Annesso 1 illustra, a titolo esemplificativo, gli elementi oggetto delle valutazioni di cui</p>		<p>In base ai criteri di drafting, l'articolato dovrebbe essere chiaro ed esaustivo. Il rinvio ai “migliori standard e prassi” è generico. Queste andrebbero indicate nell'articolato stesso per essere poi solo eventualmente approfondite nell'annesso</p>

al presente regolamento”

3, comma 1

“L’AIR e la VIR si applicano agli atti dell’Autorità per i quali si rilevi l’esigenza di valutare l’impatto della regolazione sul mercato interessato, sugli utenti dei servizi di trasporto e sul sistema trasportistico”

L’AIR e la VIR si applicano agli atti dell’Autorità suscettibili di produrre “un potenziale significativo e rilevante impatto (...), [vale a dire] i provvedimenti di regolazione economica di un intero settore o di uno dei mercati che lo compongono, nonché quelli relativi alla definizione di criteri per la fissazione di tariffe, canoni, e pedaggi, accesso alle infrastrutture, definizione degli standard di qualità, tutela degli utenti finali, definizione degli schemi dei bandi di gara e del contenuto del servizio pubblico” (relazione illustrativa p. 5)

L’indicazione di “atti per cui si rilevi l’esigenza di valutare l’impatto” è generica e non coerente con le migliori pratiche europee e internazionali (da ultimo OCSE, *A closer look at proportionality and threshold tests for RIA* <http://www.oecd.org/egreform/Proportionality-and-threshold-tests-RIA.pdf>). Si suggerisce di inserire nell’articolato quanto alla Relazione illustrativa a p. 5 e riportato nella colonna di mezzo. Inoltre, si ritiene non condivisibile la decisione (che emerge solo dalla relazione illustrativa) di non fare più utilizzo del piano AIR (p. 5). Si tratta del superamento di una buona pratica che non può in alcun modo ritenersi giustificato da quanto scritto nella relazione illustrativa, vale a dire che questa scelta dovrebbe portare a una più ampia applicazione della metodologia AIR.

3, comma 2

“Sono comunque esclusi dall’applicazione dell’AIR e della VIR: a) gli atti o provvedimenti per il quali l’AIR o la VIR risulti incompatibile con esigenze di urgenza”

Si consiglia di specificare che i motivi di urgenza devono essere imprevedibili e tali per cui un ritardo significativo nell’adozione della regolazione potrebbe mettere a rischio la sicurezza ..... I motivi di urgenza andranno poi specificati nella motivazione del provvedimento finale. In

L’urgenza va declinata in termini più specifici. Come evidenziato dal rapporto OCSE citato sopra, i regolatori “*who are under political pressure to develop a regulation could easily abuse exceptions to RIA for emergencies*”. Inoltre, la mancanza di

3, comma 3

“c) gli atti non aventi contenuto regolatorio, quali (...) (iii) gli atti riconducibili a impianti regolatori già definiti (...)  
(ix) i provvedimenti adottati in tema di autofinanziamento

(x) i regolamenti adottati per lo svolgimento di specifiche funzioni dell’Autorità

questi casi, andrebbe sempre prevista una valutazione ex post (OECD 2020, p. 16)

trasparenza in relazione ai criteri che integrano l’urgenza potrebbe incidere negativamente sulla fiducia degli stakeholders.

La lettera iii) fa riferimento ad atti non chiaramente identificabili ed è dunque troppo vaga.

Come può una regolazione dell’autofinanziamento non avere un contenuto regolatorio? Se si vuole escludere dall’AIR questi interventi, occorre inserirli come categoria a parte e motivare la scelta

Cosa si intende per “specifiche funzioni”? Clausola di esenzione troppo vaga.